



Avv. Rag. Eugenio Testoni  
Avv. Stefano Legnani  
Avv. Paolo Casati  
Dott. Alessandro Bondesan  
Dott. Giovanni Peluso  
Dott. Carlo Testoni

**Studio Legale Tributario**  
Avvocato Rag. Eugenio Testoni  
Via Giovio 16 22100 Como  
Tel. +39 031 262257  
Fax +39 031 270274  
[info@studiotestoni.it](mailto:info@studiotestoni.it)  
[www.studiotestoni.it](http://www.studiotestoni.it)

## Circolare Informativa per i Clienti

**17.2017**  
Dicembre

# Nuovi termini per la detrazione dell'IVA

### Sommario

<b>PREMESSA .....</b>	<b>2</b>
<b>I NUOVI TERMINI PER ESERCITARE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IVA .....</b>	<b>2</b>
<b>Come procedere .....</b>	<b>3</b>

# Circolare Informativa per i Clienti

## 1. PREMESSA

Prima delle modifiche di cui al DL 50/2017, il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA era fissato nel termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto medesimo era sorto.

Con le modifiche previste dall'art. 2 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017), il diritto alla detrazione dell'IVA può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il diritto medesimo è sorto.

Ciò significa che per non perdere il diritto alla detrazione tutte le fatture di acquisto e le bollette doganali relative al 2017 devono essere registrate entro il termine utile per partecipare all'ultima liquidazione dell'anno 2017. Il nuovo termine finale per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA si applica solo alle fatture e alle bollette doganali emesse dall'1.1.2017. Sono quindi escluse le fatture relative agli anni 2015 e 2016.

Quanto sopra ha creato diverse perplessità in ordine alle problematiche operative che si sarebbero presentate con riferimento alle ultime fatture dell'anno ricevute dopo l'ultima liquidazione IVA del 2017, tant'è che si auspicava e si attendeva un ripensamento a livello legislativo in occasione del Decreto Fiscale collegato alla Manovra.

## 2. I NUOVI TERMINI PER ESERCITARE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IVA

L'intento del legislatore, come già segnalato nella Relazione tecnica al decreto, è quello di far coincidere i dati trasmessi attraverso le comunicazioni dati delle fatture, le comunicazioni delle liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale IVA in modo che l'Amministrazione finanziaria possa massimizzare l'efficacia del controllo fra le fatture emesse dai fornitori e quelle registrate dagli acquirenti.

Tuttavia la restrizione dei termini che riguardano la registrazione delle fatture di acquisto e l'esercizio del diritto alla detrazione non sembrano coerenti e creeranno difficoltà nella gestione amministrativo-contabile delle fatture di fine anno.

Le disposizioni dei novellati artt. 19 e 25 del DPR 633/72 non sono coordinate fra loro: la prima fissa il termine per l'esercizio del diritto alla detrazione correlandolo alla dichiarazione relativa all'anno in cui è sorto tale diritto, la seconda stabilisce la scadenza per la registrazione collegandola al termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa "all'anno di ricezione" del documento. In altre parole, il soggetto passivo – pur rispettando i termini di registrazione di cui all'art. 25 – non sarebbe in grado di esercitare il diritto alla detrazione nei termini previsti dall'art. 19.

La mancanza di coordinamento risulta evidente anche nell'ipotesi di regolarizzazione in caso di mancata ricezione della fattura da parte del fornitore: secondo il disposto di cui all'art. 6 comma 8 lett. a) del DLgs. n. 471/97 il cessionario che non avesse ricevuto la fattura entro quattro mesi dall'operazione dovrebbe presentare all'ufficio di competenza, previo pagamento dell'imposta, entro 30 giorni, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte in tema di fatturazione delle operazioni.

Persino le conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di Giustizia UE 26.10.2017, causa C-533/16, si prestano a fornire una lettura problematica dei nuovi termini per l'esercizio

## Circolare Informativa per i Clienti

della detrazione IVA e per la registrazione delle fatture passive. Infatti, l'Avvocato generale sottolinea come il diritto alla detrazione sia subordinato a specifici requisiti statuiti dalla normativa europea: da un punto di vista sostanziale, il diritto sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, mentre, da un punto di vista formale, al fine di poter beneficiare della detrazione, il soggetto passivo deve "essere in possesso di una fattura". L'esercizio del diritto è possibile, quindi, "solo dal momento in cui il soggetto passivo entri in possesso della fattura in cui sia riflessa la cessione dei beni". Pertanto, anche alla luce di tali considerazioni, appariva necessaria una revisione delle disposizioni dettate dal DL 50/2017; diversamente si palesa probabile l'avvio di una procedura di infrazione contro il nostro Paese (una denuncia alla Commissione UE in merito ai nuovi termini per la detrazione dell'IVA è stata presentata da ANC – CONFIMI).

### Come procedere

Nella tarda mattinata di ieri 30.11.2017 è stato approvato in via definitiva dalla Camera il DDL di conversione in legge del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, (cosiddetto "Decreto fiscale" collegato alla Manovra), ma dalle prime letture non sembra esserci stato il ripensamento sperato. Pertanto, in attesa di eventuali ulteriori informazioni sul punto, si consiglia di sollecitare i propri fornitori affinché consegnino o inviino tutte le fatture relative al 2017 in tempo utile per permettervi di registrarle con data 31/12/2017 ed entro il termine per la liquidazione di dicembre (16.01.2018).

Quanto sopra al fine di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA e di evitare incongruenze con le comunicazioni dati delle fatture, le comunicazioni delle liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale IVA.